

Sull'impiego del denaro di provenienza illecita cresce il bisogno di certezze

Restano soluzioni contrastanti nella ricostruzione della giurisprudenza di legittimità

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. [33076/2016](#), prende posizione su taluni profili controversi nella giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia di "impiego di denaro, beni o utilità di **provenienza illecita**" ([art. 648-ter](#) c.p.) e di rapporti con le fattispecie di ricettazione ([art. 648](#) c.p.) e **riciclaggio** ([art. 648-bis](#) c.p.).

Si osserva, innanzitutto, come la fattispecie di "impiego" sia un delitto a **forma libera**, che può quindi realizzarsi secondo le più diverse condotte; ma queste devono essere caratterizzate da un tipico effetto dissimulativo, avendo l'obbiettivo di ostacolare l'accertamento o l'astratta individuabilità dell'origine delittuosa del denaro ovvero degli altri beni o utilità che si intendono occultare. Nel medesimo senso si vedano anche le pronunce nn. [13085/2014](#), [3397/2013](#), [39756/2011](#) e [1470/2008](#).

Secondo altra ricostruzione, invece, per configurare il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita non è necessario che la condotta di reimpiego abbia una concreta idoneità dissimulativa, essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il **fisiologico sviluppo del mercato** che deve essere preservato dall'inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti (*cf.* Cass. nn. [37678/2015](#), [9026/2014](#) e [16432/2013](#)).

La decisione in commento, inoltre, richiama la Cassazione n. [6534/2000](#) (ma si veda anche Cass. n. [18103/2003](#)), secondo la quale le fattispecie di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. sarebbero accomunate dalla provenienza dei beni da delitto, e si distinguerebbero, invece, sotto il **profilo soggettivo** per il fatto che la ricettazione richiede solo il dolo di profitto, mentre la seconda e la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie; di conseguenza l'art. 648-ter c.p. sarebbe in rapporto di specialità con l'art. 648-bis c.p. e questo, a sua volta, con l'art. 648 c.p.

E l'adesione a tale orientamento induce i giudici di legittimità ad affermare, da un lato, che carattere specifico della condotta dell'art. 648-ter c.p. è la circostanza che l'effetto dissimulativo deve essere perseguito attraverso l'impiego del denaro o degli altri beni in attività economiche o finanziarie con la consapevolezza della illiceità della suddetta provenienza e con la volontà di ottenere l'effetto di occultamento, e, dall'altro, che, se con il riciclaggio si puniscono le condotte tese a "ripulire" i proventi illeciti, recidendo il loro collegamento all'attività criminosa delittuosa da cui sono de-

rivati onde impedire l'accertamento di tale provenienza, con la previsione sanzionatoria dell'art. 648-ter c.p. si vuole, invece, reprimere, residualmente, il reimpiego in attività economiche o finanziarie dei proventi illeciti, **in precedenza "ripuliti"**.

È opportuno, tuttavia, ricordare come la ricostruzione che appare prevalente negli ultimi interventi della Suprema Corte, a partire dalla pronuncia n. [4800/2010](#) (e, successivamente, Cass. nn. [16432/2013](#) e [30429/2016](#)), è nel senso che la soluzione ermeneutica idonea a risolvere il problema del rapporto tra le ricordate fattispecie sarebbe quella che si fonda sulla distinzione tra **unicità o pluralità** di comportamenti e determinazioni volitive.

Sono esclusi dalla punibilità *ex art.* 648-ter c.p. coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitati; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passerebbe, dunque, attraverso il **criterio della pluralità** ovvero della unicità di azioni (e delle determinazioni volitive ad esse sottese). Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648-ter c.p., nel secondo soltanto di quest'ultimo, risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione.

In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre utilità **e, poi, impieghi** i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponderà del solo reato di cui all'art. 648-bis c.p. proprio in forza della clausola "fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis c.p.". Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa viene **direttamente impiegato** in dette attività economiche o finanziarie ed esso venga, così, ripulito, il soggetto risponderà del reato di cui all'art. 648-ter c.p.

Solo tenendo presente tale criterio – conclude la Cassazione n. [4800/2010](#) – potrebbe condividersi il principio fondato sull'elemento psicologico.

Appare opportuno un intervento delle Sezioni Unite

A fronte delle ricordate incertezze, quindi, appare ormai necessario un intervento risolutore delle **Sezioni Unite**.